

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 5 DELLA L.R. 24/01.

Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 7 della L.R 24/01 e s.m.i. e introduzione dell'art. 21bis delle N.T.A. “*Recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti ai sensi della L.R. 6 agosto 2001 n. 24 e s.m.i.*” adottata con **Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2015.**

ESAME OSSERVAZIONI E ADOZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 30/11/2015, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59, è stata adottata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa alla disciplina per il recupero dei sottotetti e dei locali di cui all' articolo 5 della l.r 24/01;
- con tale delibera è stato introdotto l'art. 21bis delle N.T.A. “*Recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti ai sensi della L.R. 6 agosto 2001 n. 24 e s.m.i.*”;
- ai sensi della normativa vigente è stata esperita procedura di pubblicazione, dal 25/01/2016 al 29/02/2016, della deliberazione e dei relativi elaborati tecnici, previo avviso divulgato con ogni mezzo ritenuto opportuno;
- nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2016 e il 29 febbraio 2016 (15 giorni) potevano essere presentate osservazioni da chiunque vi avesse interesse;
- durante il periodo di deposito a libera visione del pubblico, sono pervenute n. 4 osservazioni, che sono state catalogate, registrate secondo il relativo ordine di presentazione;

DATO ATTO CHE:

- tutte le osservazioni pervenute sono state depositate nei termini fissati, quindi in tempo utile per l'esame da parte del Consiglio Comunale e le stesse vengono di seguito riepilogate:
OSSERVAZIONE 1: prot. 4029 del 19/02/2016 – Arch. Andrea Folli (*allegato A*);
OSSERVAZIONE 2: prot. 4766 del 26/02/2016 – Ing. Ferdinando Giordano (*allegato B*);
OSSERVAZIONE 3: prot. 4862 del 29/02/2016 – La Vigna Domenico e Binetti Leonarda (*allegato C*);
OSSERVAZIONE 4: prot. 4998 del 01/03/2016 (PEC del 29/02/2016) – Avv. Alberto Antonucci (*allegato D*);
- le predette osservazioni formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla quale vengono allegate sotto le lettere A, B, C, D;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico in data 18 aprile 2016;

RILEVATO CHE L'OSSERVAZIONE 1 prot. 4029 del 19/02/2016 presentata dall' Arch. Andrea Folli contiene premessa di carattere generale sulle norme urbanistiche riguardanti la disciplina adottata ed una serie di osservazioni articolate su n. 3 punti:

PUNTO a): “*il Comune ha introdotto anche una variante di carattere generale al vigente P.R.G., inserendo all'art. 21 bis, comma 4, l'obbligo di reperimento di parcheggi pertinenziali per interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dal recupero dei sottotetti*”;

PUNTO b): “*la citata variante, nella parte in cui prevede l'obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari anche in caso di frazionamento, si pone in contrasto sia con la legge statale (artt. 3, 6 e 17, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), sia con la l.r. n. 16/2008 e s.m.i. (art. 19 e 38), che impongono tale obbligo soltanto in presenza di un effettivo incremento del carico urbanistico*”;

PUNTO c): “*tutti i soggetti che non sono proprietari di sottotetti, ma di altri locali pur suscettibili di eventuale frazionamento, potrebbero essere indotti a ritenere – erroneamente – che detta variante non interessi le loro proprietà, evitando così di partecipare al procedimento mediante la formulazione di osservazioni*”;

RITENUTO DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 1 prot. 4029 del 19/02/2016 presentata dall'Arch. Andrea Folli per le seguenti considerazioni:

- con la norma adottata è stato introdotto l'obbligo di prestazioni di parcheggi pertinenziali, nell'ipotesi di realizzazione di nuove unità immobiliari e in generale in tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumenti di carico urbanistico di cui all'articolo 38, comma 1 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. e di sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, cambio d'uso e frazionamento di unità immobiliari.
- la Regione Liguria, con parere n. 646 disponibile nella banca dati on-line (allegato 1) ha chiarito in via generale che *“l'art. 19, comma 6 della l.r. n. 16/2008 e s.m., fin dalla sua originaria formulazione, ha rimesso agli strumenti urbanistici comunali la previsione dell'obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel presupposto che tale obbligo sia da introdurre sulla base della verifica e valutazione da parte di ogni Comune dell'effettiva esigenza nei diversi contesti interessati di reperimento di parcheggi in relazione alle diverse tipologie di interventi sull'esistente”*;
- per quanto attiene l'osservazione in esame, con lo stesso parere è stato evidenziato che *“la previsione dell'obbligo di dotazione di parcheggio pertinenziale sia individuata "in funzione dell'incremento del carico urbanistico", come definito dal successivo art. 38, comma 1... nel caso di frazionamento da una a due unità immobiliari si configura una fattispecie di mancato incremento di carico urbanistico”*;
- al fine di rendere coerente la disciplina di P.R.G. con la vigente disciplina statale e regionale, anche alla luce di quanto riportato nel predetto parere regionale, si ritiene di modificare la norma come segue:

21bis.04 Parcheggi pertinenziali

Negli interventi di cui al presente articolo **e in generale in tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente** che comportino aumenti di carico urbanistico di cui all'articolo 38, comma 1 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. **e di sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, cambio d'uso e frazionamento di unità immobiliari**, sussiste l'obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari.

Il rilascio del relativo titolo edilizio è subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare **e nel caso di incremento della superficie agibile all'interno di unità immobiliari superiore a 25 metri quadrati**, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell'area oggetto dell'intervento oppure in altre aree limitrofe, nelle misure e condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale con proprio atto (monetizzazione).

La dotazione di parcheggi deve essere garantita mediante atto di asservimento secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.;

RILEVATO CHE L'OSSERVAZIONE 2 prot. 4766 del 26/02/2016 presentata dall'Ing. Ferdinando Giordano contiene premessa di carattere generale sulle norme urbanistiche riguardanti la disciplina adottata ed una osservazione articolata che verte in particolare sul divieto di modificare la sagoma e sul divieto di eseguire opere di scavo e di sbancamento nel recupero di volumi e superfici diverse dai sottotetti:

IN PARTICOLARE: *“ai sensi del Capitolo III – art. 14.01 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. quando la sistemazione del terreno si presenta a fasce, si considera la costruzione come interrata quando la fascia verticale contiene uno spessore di terra non inferiore a mt. 1,00. Nel caso di costruzioni il cui ingombro risulti parzialmente seminterrato il rispetto della sopraccitata norma viene adempiuto creando un'intercapedine tra il prospetto esterno fuori terra e il volume interno del fabbricato, di larghezza pari ad almeno mt 1,00, riempita successivamente di terreno...si riscontra l'esigenza di dover creare delle superfici finestrate sulla facciata verticale fuori terra del volume oggetto di trasformazione. In tal modo diventa altresì necessario rimuovere l'intercapedine creata*

in origine e svuotarla del terreno in esso riportato. Nella realizzazione di quest'ultimo intervento non si ravviserebbe comunque il contrasto con il comma 5 del punto 21bis.05 della nuova variante (intervento di scavo o sbancamento) in quanto non verrebbe aumentato il sedime del fabbricato o della porzione di esso, né verrebbe modificata la sistemazione esistente a fasce del terreno”:

RITENUTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 2 prot. 4766 del 26/02/2016 presentata dall'Ing. Ferdinando Giordano, in quanto non ammissibile per palese contrasto con gli indirizzi della delibera alla variante e con la L.R. n. 24/2001 e s.m.i., in quanto:

il principio della norma regionale, come peraltro ribadito a suo tempo nella Circolare Regionale prot. 8135 del 15/01/2002 (allegato 2), è quello di consentire trasformazioni di superfici diverse dai sottotetti alle seguenti tassative condizioni:

- a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali;
- b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
- c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno;

l'eliminazione dei terrapieni frontali degli interrati non può essere ammessa in quanto:

- costituirebbe un aumento di volume in senso urbanistico ingiustificato e aumento di nuove superfici in ampliamento dell'edificio preesistente, in luogo di parti ora occupate da terra;
- provocherebbe un'alterazione delle caratteristiche essenziali dell'edificio in relazione all'apertura di nuove finestre nei preesistenti terrapieni e all'eliminazione del muro di separazione tra il terrapieno stesso e la superficie interna;
- è evidente l'intervento di scavo e di sbancamento non ammesso dalla norma;

RILEVATO CHE L'OSSERVAZIONE 3 prot. 4862 del 29/02/2016 presentata dai Sig.ri La Vigna Domenico e Binetti Leonarda contiene una premessa di carattere generale sulle norme urbanistiche riguardanti la disciplina adottata, con particolare riferimento alla possibilità di consentire il recupero di sottotetti nella parte a monte di Via Mameli nel centro storico di Borghetto San Nicolò.

Sono state formulate tre proposte di modifica del punto 2 del paragrafo 21bis.07, al fine di consentire il recupero dei sottotetti in alcune parti o edifici dei centri storici:

PROPOSTA 1): *“ricadenti nei centro storici come perimetrati dal P.R.G. vigente, con esclusione degli edifici ubicati nella frazione Borghetto San Nicolò, ad ovest della strada provinciale Goffredo Mameli, in quanto ricadenti in area di espansione edilizia moderna”.*

PROPOSTA 2): *“ricadenti nei centri storici come perimetrati dal P.R.G. vigente, fatto salvo, in tale ambito, del rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16, al fine di verificare se le relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione degli immobili interessati siano ammissibili alla disciplina del recupero dei sottotetti ai fini abitativi”.*

PROPOSTA 3): *“ricadenti nei centro storici come perimetrati dal P.R.G. vigente, con rinvio a successiva deliberazione al fine di individuare specifici edifici o porzioni dei medesimi per i quali, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile la disciplina del recupero dei sottotetti a fini abitativi”.*

RITENUTO DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 3 prot. 14862 del 29/02/2016 presentata dai Sig.ri La Vigna Domenico e Binetti Leonarda in quanto:

A norma dell'art. 7 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., la disciplina di variante concernente i locali sottotetto, nel caso vengano attuate modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dell'edificio, non può riguardare gli immobili:

- 1) *vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;*
- 2) *ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;*
- 3) *ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o*

idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario;

- 4) *ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;*
- 5) *ricadenti, in base alle indicazioni dell'assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi "aree urbane con valori di immagine" (IU), "strutture urbane qualificate" (SU), "nuclei isolati" ed "aree non insediate" in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE);*

Relativamente ai centri storici, è quindi facoltà del comune *individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione ammettere il recupero dei sottotetti a fini abitativi con sopraelevazione.*

L'osservazione presentata propone di consentire il recupero dei sottotetti degli edifici posti a monte di Via Mameli, in quanto non ricadenti nel nucleo storico di Borghetto San Nicolò, bensì nell'area a margine dello stesso. Gli edifici in cui potrebbe essere in astratto ammissibile il recupero dei sottotetti sono riportati sullo stralcio del P.R.G. (*allegato 3*).

Tali immobili, compreso quello oggetto di osservazione non rivestono quelle caratteristiche storiche dell'originario nucleo vero e proprio. Peraltro, tali immobili non vennero neppure inseriti nello strumento urbanistico attuativo degli anni ottanta (Piano di Recupero).

Per quanto attiene la normativa del PTCP, la zona è classificata NI.CO, in cui sono consentiti *interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze atti a completare l'impianto urbano ed a omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri predetti.*

Eventuali modesti ampliamenti non modificherebbero le viste privilegiate verso il centro storico a condizione che queste vengano adottate con pari tipologia e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dei fabbricati esistenti.

Per quanto sopra si ritiene di modificare la norma come segue:

21bis.07 **Esclusioni**

Gli interventi comportanti modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dell'edificio non possono riguardare gli immobili:

- 1) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) ricadenti nei centri storici come perimetrati dal P.R.G. vigente **con esclusione degli edifici ubicati nella frazione Borghetto San Nicolò, ad ovest di Via Goffredo Mameli, in quanto ricadenti in area di espansione edilizia moderna, come individuati sullo stralcio del P.R.G.;**
- 3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario;
- 4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;
- 5) ricadenti, in base alle indicazioni dell'assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi "aree urbane con valori di immagine" (IU), "strutture urbane qualificate" (SU), "nuclei isolati" ed "aree non insediate" in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE).

RILEVATO CHE L'OSSERVAZIONE 4 prot. 4998 del 01/03/2016 (PEC del 29/02/2016) presentata dall'Avv. Alberto Antonucci contiene soprattutto osservazioni avverso la richiesta di un posto auto relativo al frazionamento di un alloggio in due unità immobiliari, comunicato con una CILA ai sensi art. 21 bis della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. Tale osservazione, benché riferita ad una singola pratica edilizia, è meritevole di approfondimenti in virtù degli argomenti segnalati.

E' stato infatti evidenziato che *"l'obbligo di prestazione di parcheggi pertinenziali, infatti è previsto nell'ipotesi di realizzazione di nuove unità immobiliari e, in generale in tutti gli interventi sul*

patrimonio edilizio esistente che comportino aumenti di carico urbanistico di cui all'art. 2, I comma della L.R. 16/2008 e s.m.i. e di sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, cambio d'uso e frazionamento di unità immobiliari”;

RITENUTO DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 4 prot. 4998 del 01/03/2016 (PEC del 29/02/2016) presentata dall'Avv. Alberto Antonucci per le considerazioni già espresse per l'osservazione 1;

ATTESO CHE:

- la nuova disciplina normativa risulta proponibile attraverso l'inserimento del nuovo art. 21bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 29/02/2000 ed è individuata nell'allegato B, integrativo delle vigenti N.T.A.;
- per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nella legislazione regionale;
- per l'introduzione della disciplina di variante di cui ai commi 1 e 2 nel vigente Piano Regolatore Generale si applica la procedura stabilita dall'art. 7 comma 3 della legge regionale in argomento;
- la variante urbanistica in argomento non rientra nelle esclusioni previste dall'art. 47 ter della L.R. n. 36/1997, come modificata e integrata dalla L.R. n. 11/2015, in quanto sono consentite le *varianti in attuazione di leggi speciali*;
- a norma dell'art. 81 lett. a) della predetta L.R. n. 11/2015 “*Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale)*”, l'approvazione della presente *variante parziale* al P.R.G. vigente è riservata alla Regione;
- la presente variante normativa al vigente P.R.G. non rientra nel campo di applicazione della L.R. 32/2012;

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del [REDACTED] il relativo parere di competenza;

VISTI gli elaborati illustrativi redatti dal Settore Tecnico ed allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa, costituiti da:

- relazione illustrativa con relativi allegati – Allegato E;
- integrazione delle norme di attuazione del P.R.G. – art. 21 bis “Recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti ai sensi della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.” – Allegato F, modificate sulla base delle osservazioni pervenute;

VISTI ALTRESI':

- il Regolamento Edilizio approvato con D.P.G.R. n.405 del 27.4.1983 e gli strumenti urbanistici vigenti;
- il Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n.39 del 29.02.2000;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 6 del 26.02.1990 e s.m.i.;
- il Piano di Bacino, dell'Ambito n. 2 (Borghetto), approvato dal Consiglio Provinciale con delibera consiliare n. 86 del 15/10/2002 e successive varianti;
- il Piano di Bacino, dell'Ambito n. 3 (Sasso), approvato dal Consiglio Provinciale con delibera consiliare n.7 del 30/01/2003 e successive varianti;
- la Legge Regionale 6 agosto 2001 n. 24 “*Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti*”, integrata con la Legge Regionale 12 novembre 2014 n. 30;
- la “*Circolare esplicativa della legge regionale 6.8.2001 n. 24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti*” prot. n. 8135/40 del 16.1.2002;

- la successiva circolare regionale prot. n. 160220/504 del 16/11/2005 ad oggetto “*Integrazione ed aggiornamento delle indicazioni fornite con la circolare esplicativa della legge regionale 6.8.2001 n. 24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti*”;
- la Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 “*Legge urbanistica regionale*”, modificata e integrata dalla L.R. n. 11/2015,
- la Legge Regionale 06/06/2008 n. 16 “*Disciplina dell’attività edilizia*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- il Decreto Ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 “*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*”;
- la Legge 12 luglio 2011 n. 106 recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (*cd. D.L. Sviluppo*);
- la Legge 9 agosto 2013 n. 98, recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (*cd. D.L. del fare*);
- la Legge 11 novembre 2014 n. 164, recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 11 settembre 2014, n. 133 (*cd. D.L. sblocca Italia*);

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria ex articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato che è stata effettuata la pubblicazione ai sensi art. 39 del D.lgs. 33/2013;

Per effetto di votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. consiglieri comunali incluso il Sindaco):

favorevoli: n.
 contrari: n.
 astenuti: n.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 1 prot. 4029 del 19/02/2016 presentata dall’Arch. Andrea Folli, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve le competenze della Regione Liguria chiamata ad assumere le proprie determinazioni a norma art. 7 comma 3 lett. a) della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.;

Successivamente,

Per effetto di votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. consiglieri comunali incluso il Sindaco):

favorevoli:
 contrari:
 astenuti:

DELIBERA

DI RESPINGERE L'OSSERVAZIONE 2 prot. 4766 del 26/02/2016 presentata dall’Ing. Ferdinando Giordano, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente

riportate, fatte salve le competenze della Regione Liguria chiamata ad assumere le proprie determinazioni a norma art. 7 comma 3 lett. a) della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.;

Successivamente,

Per effetto di votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n.
consiglieri comunali incluso il Sindaco):

favorevoli:

contrari:

astenuti:

DELIBERA

DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 3 prot. 4862 del 29/02/2016 presentata dai Sig.ri La Vigna Domenico e Binetti Leonarda, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve le competenze della Regione Liguria chiamata ad assumere le proprie determinazioni a norma art. 7 comma 3 lett. a) della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.;

Successivamente,

Per effetto di votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n.
consiglieri comunali incluso il Sindaco):

favorevoli:

contrari:

astenuti:

DELIBERA

DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 4 prot. 4998 del 01/03/2016 (PEC del 29/02/2016) presentata dall'Avv. Alberto Antonucci, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve le competenze della Regione Liguria chiamata ad assumere le proprie determinazioni a norma art. 7 comma 3 lett. a) della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.;

Successivamente,

Per effetto di votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n.
consiglieri comunali incluso il Sindaco):

favorevoli:

contrari:

astenuti:

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE DEFINITIVAMENTE** la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 7 della l.r 24/01 e s.m.i. con introduzione dell'art. 21bis delle N.T.A. "Recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti ai sensi della L.R. 6 agosto 2001 n. 24 e s.m.i." - DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 5 DELLA L.R 24/01, già espresso con Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2015, in accoglimento delle osservazioni n. 1, 3, 4;
2. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Tecnico di espletare tutti i successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione al quale risulta attribuito ogni altro adempimento richiesto e necessario;

Successivamente, il Consiglio Comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;
Per effetto di separata votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata
(n..... consiglieri comunali incluso il Sindaco):

favorevoli :

contrari :

astenuti :

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL;

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l'urgenza a procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4 D. Lgs. N. 267/2000.



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 5 DELLA L.R. 24/01.

Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 7 della L.R 24/01 e s.m.i. e introduzione dell'art. 21bis delle N.T.A. "Recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti ai sensi della L.R. 6 agosto 2001 n. 24 e s.m.i." adottata con **Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2015.**

ESAME OSSERVAZIONI E ADOZIONE DEFINITIVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti P A R E R I.

Settore tecnico - Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì.....
.....

Lì.....

Il Responsabile delegato del settore tecnico
(arch. Roberto Ravera)

Il dirigente ad interim del settore tecnico
(dott. Giuseppe Testa)

Settore Finanziario - Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì.....

Il dirigente ad interim del settore finanziario
(dott.ssa Micaela Toni)